Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 luglio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1259**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

spettrometria di massa in chimica organica.

Art. 2.

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in fisica, allo elenco degli insegnamenti complementari relativi al quarto anno sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

elettrodinamica;
teoria della propagazione delle onde;
fisica atomica;
laboratorio di fisica nucleare;
ottica quantistica;
didattica della fisica;
elettronica avanzata;
elettronica generale;
fisica relativistica.

Art. 3.

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari del primo gruppo sono aggiunti i seguenti:

istituzioni di algebra;
teoria matematica dei controlli;
didattica della matematica;
teorie relativistiche;
teoria degli automi;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
statistica e teoria dell'informazione;
metodi matematici di ottimizzazione;
teoria di processi aleatori.

Art. 4.

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

laboratorio di tecniche parassitologiche e zoologiche;
chemio-citotassonomia zoologica;
ornitologia.

Art. 5.

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teratologia e teratogenesi;
laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche;
laboratorio di tecniche parassitologiche e zoologiche;
biologia cellulare;
biopolimeri;
farmacologia molecolare;
fisica delle macromolecole;
metodologie biochimiche;
micologia applicata;
neurologia comparata;
neuropsicofarmacologia;
saggi e dosaggi farmacologici;
ecologia.

Art. 6.

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

climatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1260.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

oncologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1261.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 61, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di zoologia cambia la denominazione in « istituto di biologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1262.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 1163, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 2450 del 16 aprile 1983;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 1163;

Riconosciuta la necessità di rettificare il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 1163;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 1163, è rettificato nel senso che dopo la parola « complementari » sono aggiunte le seguenti parole:

« ... per l'indirizzo applicativo ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 24

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Rita 81 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 20-21 gennaio 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Rita 81 », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Rita 81 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo De Palma in data 21 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ignazio Barbagallo, nato a Catania il 25 gennaio 1912, domiciliato a Roma in piazza Matese n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

p. *Il Ministro:* LECCISI

(3663)

DECRETO 2 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « XIII Novembre, società cooperativa a r.l. », in Acilia-Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza n. 949/83 del 9 dicembre 1983, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa « XIII Novembre, società cooperativa a r.l. », con sede in Acilia-Roma, in liquidazione volontaria;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « XIII Novembre, società cooperativa a r.l. », con sede in Acilia-Roma, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio Innocenzo Mulieri in data 13 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Dario Caniglia, nato a Palermo il 9 aprile 1956, residente a Roma, via della Balduina n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

p. *Il Ministro:* LECCISI

(3664)

DECRETO 2 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Elettromeccanica artigiana specializzata - Società coop. a r.l. di produzione e lavoro », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 12-13 gennaio 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Elettromeccanica artigiana specializzata - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Roma, posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 29 luglio 1983;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Elettromeccanica artigiana specializzata - Soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Benedetto Ferretti in data 29 dicembre 1977, è posta

in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Dario Caniglia, nato a Palermo il 9 aprile 1956, residente in Roma, via della Balduina n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3665)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1984.

Schema-tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in virtù del quale il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui i suddetti schemi non siano stati elaborati d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro il 12 ottobre 1983;

Considerato che solamente le regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche ed Abruzzo hanno provveduto a tale adempimento giusta nota n. 2918019 del 14 novembre 1983 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine prescritto;

Attesa l'esigenza di formulare lo schema-tipo di cui all'art. 5 sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato provvedimento, di cui in premessa, composto di sette articoli.

Art. 2.

Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'unito schema di convenzione le unità sanitarie locali non deliberino l'adozione della convenzione e non predispongano un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, l'organo regionale competente, secondo lo statuto, provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 3.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per la pubblicazione.

Roma, addì 25 febbraio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE

Art. 1.

Le unità sanitarie locali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito di rispettiva competenza, adottano la disciplina di cui alla presente convenzione.

Art. 2.

Le unità sanitarie locali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale predispongono idonei servizi ai sensi e nei termini di cui all'art. 5, comma nono e decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Presso il competente ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un servizio di gestione dei certificati di malattia, recapitati o trasmessi dai lavoratori ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale risulta dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Il servizio di cui al precedente comma, in presenza di obiettive esigenze funzionali individuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere svolto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale presso l'unità sanitaria locale, anche avvalendosi di personale delle unità sanitarie locali consenzienti.

Art. 3.

L'unità sanitaria locale assicura, attraverso il servizio competente, il controllo medico-legale sullo stato di salute dei soggetti di cui all'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Agli effetti del controllo medico-legale di cui al precedente comma, il competente servizio della unità sanitaria locale provvede:

A) ad effettuare le visite di controllo domiciliari, ambulatoriali e collegiali per accertamenti specifici, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che fornirà i dati di identificazione dei soggetti e quelli sanitari essenziali. Per esigenza di tempestività degli interventi, la richiesta di visite di controllo da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può essere fatta a mezzo telefono, cui farà seguito richiesta scritta confermativa. L'invito a visita ambulatoriale deve essere effettuato, a cura della unità sanitaria locale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;

B) ad esaminare, nei casi in cui il servizio di ricezione della certificazione è organizzato presso l'unità sanitaria locale, e su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tutta la certificazione da questo esibita, al fine di rilevare, tra l'altro, eventuali stati patologici connessi presumibilmente a tbc in fase attiva, malattia professionale, infortunio sul lavoro e fatti morbosi derivanti da responsabilità civile di terzi;

C) ad effettuare, oltreché le visite di controllo richieste dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 663/79, come risulta dalla legge di conversione n. 33 del 29 febbraio 1980, anche quelle ritenute necessarie, previe intese con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base della certificazione esibita dall'Istituto stesso.

Art. 4.

Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art. 5, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

La visita medica domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Per i controlli effettuati il sanitario è tenuto a redigere in tre esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il relativo referto. Due esemplari vanno consegnati giornalmente alla unità sanitaria locale e il terzo al lavoratore.

L'esito delle visite di controllo è immediatamente portato a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura dell'unità sanitaria locale, anche nei casi in cui i controlli siano stati richiesti direttamente alla unità sanitaria locale dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nel caso che il lavoratore non venga reperito presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo.

Art. 5.

L'unità sanitaria locale fornisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia del verbale delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato infortunato ed ogni altra notizia utile ai fini dell'esercizio dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

Parimenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce all'unità sanitaria locale ogni elemento utile al suddetto scopo.

Art. 6.

Al fine di consentire periodiche e documentate rilevazioni, necessarie per la predisposizione degli opportuni interventi a livello centrale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali si impegnano ad assicurare un flusso di informazioni, riferite in particolare al numero dei certificati pervenuti, al numero dei controlli richiesti, a quello dei controlli effettuati, nonché alla rilevazione delle possibili notizie nosologiche.

Le informazioni di cui sopra debbono essere fornite al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Gli oneri per il servizio di cui alla presente convenzione sono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

D'intesa fra le parti e previo parere di apposita commissione regionale costituita su base paritetica tra rappresentanti delle regioni o province autonome di Trento e Bolzano e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono disciplinate le modalità e i tempi di liquidazione delle spese sostenute dalla unità sanitaria locale.

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(3699)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Pubblicato nel n. L 169 *del* 28 *giugno* 1984.

(161/C)

Regolamento (CEE) n. 1788/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1789/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1790/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1791/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CCE) n. 1792/84 della commissione del 26 giugno 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1793/84 della commissione, del 27 giugno 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1794/84 della commissione, del 27 giugno 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1795/84 della commissione, del 27 giugno 1984, relativo alla fornitura di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1796/84 della commissione, del 27 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1797/84 della commissione, del 27 giugno 1984, relativo alla fornitura di semolino di granturco al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1798/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2288/83 che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'art. 60, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Regolamento (CEE) n. 1799/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1800/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1801/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1802/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1803/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale affettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1804/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degni ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Informazione concernente la conclusione dell'accordo sotto forma di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati ACP contemplati dal protocollo n. 7 sullo zucchero allegato alla 2ª convenzione ACP-CEE, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1983-84.

Pubblicati nel n. L 168 *del* 28 *giugno* 1984.

(162/C)

Regolamento (CEE) n. 1805/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1806/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1807/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1808/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1809/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1810/84 della commissione, del 28 giugno 1984, relativo all'applicazione, all'inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1811/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1812/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 4 al 10 giugno 1984.

Regolamento (CEE) n. 1813/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziati per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1814/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1815/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 651/71, relativo ad alcune modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1816/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1817/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1818/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1819/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1820/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1821/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1822/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1823/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1824/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1825/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 1826/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1702/84 della commissione, del 18 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 161 del 19 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 174 *del* 1° *luglio* 1984.

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 1827/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne i coefficienti da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1828/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che fissa gli adeguamenti eccezionali dei prelievi e delle restituzioni fissati in anticipo cui si deve procedere nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1829/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 174 *del* 1° *luglio* 1984.

(164/C)

Regolamento (CEE) n. 1830/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, che conferma il regolamento (CEE) n. 1087/84 della commissione che istituisce misure di protezione da applicare ad alcuni tipi di orologi elettronici quarzo piezoelettrico digitali numerici.

Regolamento (CEE) n. 1831/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CEE) n. 1832/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1833/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3700/83 che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro oltre il 31 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 1834/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1984/1985).

Regolamento (CEE) n. 1835/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione, di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1984/1985).

Regolamento (CEE) n. 1836/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 1837/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1838/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1839/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1840/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1841/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1842/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1843/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1844/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1845/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1846/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1847/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1848/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1849/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1850/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1851/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1852/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole a ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1853/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1854/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1855/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1856/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1857/84 della commissione, del 27 giugno 1984, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) numero 3639/83 per quanto riguarda la ripartizione nel 1984 tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari in materia di traffico di perfezionamento passivo economico applicabli a taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1858/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1859/84 della commissione, del 29 giugno 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 434/84 che modifica il regolamento (CEE) n. 1443/82 che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1860/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1861/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1781/84 che fissa, per la campagna 1984/1985, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1862/84 della commissione, del 29 giugno 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1863/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1864/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1865/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1866/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1867/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1868/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1869/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che proroga i regolamenti (CEE) n. 1339/82 e (CEE) n. 3432/82 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1981 e 1982.

Regolamento (CEE) n. 1870/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 172 *del* 30 *giugno* 1984.

(165/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 è stato revocato il decreto ministeriale 2 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Rosati Franco alla sede di Fara Filiorum Petri, distretto notarile di Chieti.

(3649)

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori ad accettare un lascito.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1984, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 311, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in persona del suo presidente pro-tempore, è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto dall'avv. Giuliana Carmignani, costituito da una proprietà in Collesalvetti (Livorno), da destinarsi a «Ricovero per avvocati anziani», e da un terreno in comune di Capoliveri (Isola d'Elba), la cui eventuale vendita possa servire ai lavori necessari per la creazione e la manutenzione dell'istituenda casa di riposo.

(3673)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 luglio 1984 la società cooperativa edilizia «Belvedere», in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Masala, in data 21 gennaio 1967, repertorio n. 238486, registro società n. 1687/67, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fernando Ferrari.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1984 la società cooperativa agricola coltivatori diretti «S. Vittoria» a r.l., in Aggius (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Mario Altea il 6 ottobre 1962 repertorio n. 27392, registro società n. 265, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Stefano Manca.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1984 la società cooperativa edilizia «Rifugio Zeus» S.r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Angelo Spena in data 6 novembre 1974, repertorio n. 33008, registro società n. 2213/74, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giulio Lupoli.

(3676)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 9 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1745 —	1745 —	1746,35	1745 —	—	1746,50	1748 —	1745 —	1745 —	1745 —
Marco germanico .	613,400	613,400	614 —	613,400	—	613,20	613 —	613,400	613,400	613,40
Franco francese	199,890	199,890	200,20	199,890	—	199,94	200 —	199,890	199,890	199,89
Fiorino olandese	543,370	543,370	544 —	543,370	—	543,35	543,340	543,370	543,370	543,37
Franco belga .	30,223	30,223	30,25	30,223	—	30,21	30,212	30,223	30,223	30,22
Lira sterlina .	2282,200	2282,200	2288,50	2282,200	—	2283,35	2284,500	2282,200	2282,200	2282,20
Lira irlandese	1877,400	1877,400	1880 —	1877,400	—	1876,20	1875 —	1877,400	1877,400	—
Corona danese	167,540	167,540	167,92	167,450	—	167,55	167,560	167,540	167,540	167,54
E.C.U. .	1366,750	1366,750	1371 —	1366,750	—	1366,82	1366,900	1366,750	1366,750	1366,75
Dollaro canadese	1311,500	1311,500	1312 —	1311,500	—	1311,55	1311,600	1311,500	1311,500	1311,50
Yen giapponese	7,182	7,182	7,20	7,182	—	7,18	7,181	7,182	7,182	7,18
Franco svizzero	727,100	727,100	729,50	727,100	—	727,15	727,200	727,100	727,100	727,10
Scellino austriaco	87,190	87,190	87,55	87,190	—	87,20	87,220	87,190	87,190	87,19
Corona norvegese . . .	212,960	212,960	213,25	212,960	—	213 —	213,050	212,960	212,960	212,96
Corona svedese . . .	209,650	209,650	210,20	209,650	—	209,65	209,700	209,650	209,650	209,65
FIM	289 —	289 —	290,40	289 —	—	289 —	289,100	289 —	289 —	—
Escudo portoghese .	11,610	11,610	11,65	11,610	—	11,60	11,610	11,610	11,610	11,61
Peseta spagnola . . .	10,780	10,780	10,84	10,780	—	10,75	10,790	10,780	10,780	10,78

Media dei titoli del 9 luglio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	70,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,800
» 6 % » » 1970-85 .	88,800
» 6 % » » 1971-86 .	88,800
» 6 % » » 1972-87 .	84,900
» 9 % » » 1975-90 .	88,750
» 9 % » » 1976-91 .	86 —
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	89,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	78,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,550
» » » TR 2,5% 1983/93	106,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,700
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,050
» » » » 1-10-1982/84 .	100,250
» » » » 1-11-1982/84 .	100,300
» » » » 1-12-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,425
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,650
» » » » 1- 6-1983/85 .	101 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,150
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101 —
» » » » 1-12-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 .	90,950
» » » » 1-10-1983/86 .	100,150
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,675
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,950
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 9-1983/88 .	100,750
» » » » 1-10-1983/88 .	100,725
» » » » 1-11-1983/88 .	100,825
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,350
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,600
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985 .	102,500
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,050
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	102,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,650
» » » » 1983/90 11,50 %	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1746,500
Marco germanico . .	613,200
Franco francese .	199,945
Fiorino olandese .	543,355
Franco belga	30,217
Lira sterlina . . .	2283,350
Lira irlandese .	1876,200
Corona danese	167,550
E.C.U. . .	1365,820
Dollaro canadese	1311,550
Yen giapponese	7,181
Franco svizzero	727,150
Scellino austriaco . . .	87,205
Corona norvegese	213,005
Corona svedese	209,675
FIM	289,050
Escudo portoghese . . .	11,610
Peseta spagnola	10,785

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società cooperativa di consumo a r.l. « Il popolo di Pappiana », in Pappiana - S. Giuliano Terme.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 861.600, dovuto dalla società cooperativa di consumo a r.l. « Il popolo di Pappiana », è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3546)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « P.A.N. ». in Castel San Niccolò

Con decreto ministeriale 16 giugno 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 30.920.800, dovuto dalla S.r.l. « P.A.N. » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3547)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriori integrazioni dell'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983 concernente sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza n. 273/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983;

Vista la propria ordinanza n. 56/FPC in data 9 novembre 1983 con la quale sono state disposte integrazioni a modifica della citata ordinanaza n. 8/FPC del 15 settembre 1983;

Viste le pressanti richieste delle associazioni di categoria;

Ravvisata la opportunità di integrare la disposizione di cui all'art. 4, lettera *b*), della citata ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983, concernente la sospensione dei termini di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui ipotecari concessi da istituti di credito a medio e lungo termine scadenti a dicembre 1983 con pagamento, senza aggravi, al termine dell'ultima rata di mutuo, estendendo il beneficio della sospensione anche alle rate scadenti a giugno-luglio 1984 ed a dicembre 1984-gennaio 1985;

Acquisito nella riunione del 2 maggio 1984 l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La sospensione dei termini di cui all'art. 4, lettera *b*), della ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 si estende anche alle rate di ammortamento dei mutui ipotecari concessi da istituti di credito a medio e lungo termine scadenti a giugno-luglio 1984 ed a dicembre 1984-gennaio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3650)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 278/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984, n. 174/FPC/ZA del 30 marzo 1984 e n. 256/FPC/ZA del 19 giugno 1984;

Vista la nota n. 11507 del 27 giugno 1984 con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto una ulteriore proroga di un mese delle precedenti disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del consigliere delegato sig. Domenico Grasso;

Vista la nota n. 600/BRA del 2 luglio 1984 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta del sindaco di Bacoli;

Considerato che, a causa della persistenza delle esigenze locali connesse al fenomeno bradisismico, non sono venute a cessare le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di aderire alla cennata richiesta del sindaco di Bacoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può continuare a fruire dell'aspettativa per un altro mese a decorrere dal 1° luglio 1984 con le modalità di cui all'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3674)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di giugno 1984, è risultata pari a 6.142 L./kg. IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg.	13.390
punta di petto senz'osso	»	6.970

(3698)

Avviso di rettifica al provvedimento n. 15/1984 concernente prezzi dei gas di petrolio liquefatto. (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 161 del 13 giugno 1984).

A pag. 4958 del provvedimento citato in epigrafe, punto 1 - GPL autotrazione invece di: « per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg/lt. », leggasi: « per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg/lt. *a 15 °C.* ».

(3699)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di tecnico coadiutore nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 e la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1977, registro n. 130, foglio n. 335, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici;

Considerato che nel ruolo organico della carriera di concetto del personàle tecnico degli osservatori astronomici risultavano vacanti n. 8 posti, alla data del 13 luglio 1983, data di scadenza del triennio dell'entrata in vigore della legge 312/80;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, otto posti di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano per l'anno 1983;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici:

1) concorso per titoli ed esami, a sei posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Catania, con obbligo di assistenza alla osservazione notturna;

2) concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione elettronica);

3) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte (Cagliari).

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 salvo le elevazioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo, dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso per cui intendano partecipare. Qualora i candidati intendono partecipare a più concorsi, dovranno produrre distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

f) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.
Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte per ciascun concorso ai sensi dell'art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.
Prove di esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso prescelto, tra quelli indicati nell'allegato *B*. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7 decimi nella prova scritta. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.
Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti, dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo occertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreti ministeriali, le graduatorie generali di merito dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi, sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi stessi.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di merito, di quelle dei vincitori dei concorsi e di quelle dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti di rito.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici coadiutori in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, con le assegnazioni indicate per ciascun concorso.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1984
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 42

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a . . . . post. . . di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di . . . . (specialità . . . .).

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;
b) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2);
c) non ha riportato condanne penali (3);
d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . consegnito il . . . . . . presso . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;
f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;
g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (5)
. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 35° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso per sei posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Catania

PARTE COMUNE

A) *Matematica*

1) Elementi di Algebra.

Equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a più incognite. Proprietà dei logaritmi. Teoremi fondamentali sui logaritmi. Passaggio da un sistema di logaritmi ad un altro. Risoluzione di equazioni esponenziali.

2) Elementi di Geometria Analitica.

Funzioni e loro rappresentazioni grafiche. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'ellisse e della iperbole equilatere.

3) Elementi di Trigonometria.

Principali funzioni trigonometriche. Teoremi fondamentali sulle funzioni trigonometriche. Risoluzione dei triangoli. Coordinate polari nel piano e nello spazio. Concetto di angolo solido.

B) *Fisica*

1) Teoria degli errori.

Errori casuali ed errori sistematici. Media aritmetica e media pesata. Scarto quadratico medio. Curva di distribuzione degli errori.

2) Elettromagnetismo.

Campo elettrico e magnetico. Moto di elettroni in campo elettrici e magnetici. Legge di Ohm. Legge di Faraday. Circuiti RC e RL. Oscillazioni elettromagnetiche in un circuito LC. Linee di trasmissione.

3) Ottica.

Sorgenti e ricevitori di luce. Luce bianca e luce monocromatica. Leggi di propagazione della luce nei mezzi isotropi. Riflessione totale. Diffrazione e interferenza. Rifrazione e riflessione sopra superfici piane e sferiche. Lente sottile. Principali aberrazioni di una lente.

PARTE A SCELTA

Indirizzo elettronico:

Principi generali delle reti elettriche. Carica e scarica di un condensatore in regime impulsivo. Giunzioni a semiconduttore. Transistori bipolari e ad effetto di campo. Polarizzazione e stabilizzazione termica del transistore. Modelli dei transistori per piccoli segnali. Circuiti speciali realizzati con diodi e transistori. Circuiti Darlington, circuiti fissatori e cimatori, circuiti mantenitori e campionatori. La reazione negli amplificatori. Amplificatori operazionali. Comparatore. Amplificatori di potenza. Oscillatori. Multivibratori astabili, monostabili e bistabili realizzati con transistori e circuiti integrati. Trigger di Schmitt. Circuiti integrati. Circuiti logici. Semplificazione e minimizzazione di funzioni logiche. Contatori. Convertitore analogico/digitale e digitale/analogico. Multiplexer e demultiplexer. Decodifiche. Memorie e semiconduttore.

Indirizzo in informatica:

Struttura e logica di piccoli elaboratori elettronici. Modi di accesso alla memoria. Rassegna di periferiche, loro principi di funzionamento e problematiche relative al collegamento con il calcolatore. Diagrammi di flusso. Linguaggi orientati alla macchina e al problema. Elementi di Fortran.

Indirizzo ottico-meccanico:

Strumenti per la visione: obiettivi, oculari, telescopi a riflessione e a rifrazione. Potere separatore di un obiettivo. Reticolo di diffrazione. Potere separatore dei reticoli. Spettroscopi a reticolo e a prisma. Principali grandezze fotometriche. Polarizzazione della luce. Polarizzatori e analizzatori. Fibre ottiche.

Elementi di disegno: rilevamento dal vero di pezzi meccanici. Tolleranze, simboli e segni grafici. Misure meccaniche di alta precisione: spostamenti lineari e angolari. Tecnologie meccaniche: principali macchine utensili. Proprietà fisiche dei materiali: metalli e materie plastiche.

Concorso per un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione elettronica).

Conoscenza ed esperienza nell'uso di microprocessori. Esperienza in applicazioni di acquisizione di dati analogici e digitali. Conoscenza di linguaggi base per microprocessori. Elementi di lingua inglese.

Concorso per un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica di Carloforte

Cooscenza di elettronica con particolare riferimento ai problemi ed alla strumentazione connessi con l'interfacciamento di periferiche, con l'uso di convertitori analogico-digitali e con l'acquisizione ad elaborazione di segnali analogico-digitali.

(3600)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di tecnico esecutivo nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'articolo 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1977, registro n. 130, foglio n. 335, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Considerato che nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici al 13 luglio 1983, data di scadenza del triennio dall'entrata in vigore della legge n. 312/80, risultavano vacanti sette posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, con il quale questa Amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, sette posti di tecnico esecutivo nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico esecutivo nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano:

1) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Collurania (Teramo);

2) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

3) concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Trieste;

4) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione servizi tecnici generali);

5) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione elettronica);

6) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione meccanica telescopi).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 salvo le elevazioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo, dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque dall'accesso allo impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso a cui intendono partecipare. Qualora i candidati intendano partecipare a più concorsi, dovranno produrre distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte per ciascun concorso ai sensi dell'art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova pratica di officina ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso, di cui all'allegato *B*. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7 decimi nella prova pratica. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente, entro quindici giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreti ministeriali, le graduatorie generali di merito dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi, sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi stessi.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di merito, di quelle dei vincitori dei concorsi e di quelle dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti di rito.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, con le assegnazioni indicate per ciascun concorso.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1984
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 43

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a post. . . di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di . . (specialità . .).

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito il . . presso .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente .

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . .

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo

Data, .

Firma (5)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 35° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Collurania - Teramo.

La sfera celeste. Le costellazioni. Le coordinate astronomiche. Il tempo solare vero e medio, il tempo civile. Il tempo siderale.

Nozioni elementari su: la natura della luce, le lenti, gli obiettivi astronomici, i filtri, i prismi e i reticoli.

Nozioni elementari di elettrologia. In particolare: corrente elettrica, legge di Ohm, potenza elettrica, effetto termico della corrente, collegamenti in serie e in parallelo, corto circuito, pile, condensatori.

Descrizione elementare e uso di apparecchiature impiegate negli osservatori astronomici: cannocchiali e telescopi, attrezzature di laboratorio fotografico, spettrografi, arco del ferro, fotometri fotoelettrici, radiotelescopi, attrezzature sussidiarie per il calcolo elettronico come perforatore e lettore di schede e di nastri.

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

La sfera celeste. Le costellazioni. Le coordinate astronomiche. Il tempo solare vero e medio, il tempo civile. Il tempo siderale.

Descrizione, uso e manutenzione ordinaria di cannocchiali, telescopi e attrezzature ausiliarie.

Impiego di attrezzature sussidiarie per il calcolo elettronico: perforatore, lettore di schede e di nastri magnetici.

Gestione di terminali per l'elaborazione dei dati e di periferiche semplici.

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

L'esame consiste in una prova pratica ed in una prova orale entrambe finalizzate all'accertamento sia del grado di maturità e di preparazione intellettuale che della capacità operativa a livello esecutivo dei candidati con strumenti, attrezzature e macchine con cui si opera negli osservotori astronomici.

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione servizi tecnici generali).

Manutenzione ordinaria e utilizzo di terminali e processori collegati a strutture di elaborazione per l'elaborazione di dati e rapporti astronomici e tecnici anche utilizzando la lingua inglese. Elementi di lingua inglese.

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione elettronica).

Esperienza nell'assemblaggio e misure di circuiti integrati digitali ed analogici. Realizzazione di circuiti stampati. Conoscenza di circuiti elettrici.

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze) (specializzazione meccanica telescopi).

Uso di macchine utensili. Montaggio di sistemi ottici astronomici. Conoscenza di materiali usati nella meccanica applicata all'ottica astronomica.

(3601)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Milano

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica (per le esigenze della prima cattedra) . posti 1

istituto di ostetricia e ginecologia I (per le esigenze della cattedra di fisiopatologia e terapia del dolore » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di farmacologia (per le esigenze della cattedra di farmacologia applicata) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3677)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a quindici posti di fattorino dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici aventi sede nella Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 4° supplemento del Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 17 del 1° settembre 1983, parte seconda, sono stati pubblicati il decreto ministeriale del 20 maggio 1981, n. 4273, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1983 registro n. 07, foglio n. 214, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a quindici posti di fattorino in prova (ex tab. XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella Toscana, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992 e il decreto ministeriale del 27 novembre 1982, n. 4725, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1983, registro n. 7, foglio n. 321, concernente modifiche al suddetto decreto n. 4273.

(3685)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a cinque posti di operatore tecnico.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del marzo-aprile 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1982, registro n. 16, foglio n. 120, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e titoli, a cinque posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione « meccanica fine e piccole riparazioni di apparecchiature elettroniche » di cui quattro posti per le sedi del Lazio ed un posto per le sedi della Sardegna, bandito con decreto ministeriale 16 dicembre 1978.

(3398)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 188 del 10 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto per laureato in fisica.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto per laureato in scienze biologiche.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. 9.

Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 18 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione assicura in tutto il territorio regionale i servizi di laboratorio per la diagnostica medica ai fini della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e dell'asssistenza sanitaria, preventiva e curativa.

Le finalità di cui al comma precedente si perseguono mediante:

1) l'istituzione, con il piano sanitario regionale di presidi pubblici di diagnostica strumentale e di laboratorio a carattere specialistico con funzione di attività multizonale;

2) l'istituzione di pubblici laboratori di analisi chimico-cliniche e di radiologia nelle Unità sanitarie locali che ne siano carenti;

3) la definizione e la standardizzazione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dei laboratori di analisi di biochimica-clinica, di microbiologia e di radiologia privati;

4) la garanzia della massima uniformità possibile dei dati analitici favorendo l'unificazione delle metodiche;

5) la garanzia della qualità dei dati analitici attraverso sistemi di controllo di qualità intralaboratorio permanenti ed interlaboratorio sulla base di standards primari e secondari;

6) la fissazione di norme tecniche di buona conduzione dei laboratori;

7) la raccolta e la pubblicazione dei dati analitici ai fini della loro utilizzazione statistica anche per la programmazione sanitaria.

Art. 2.
Principi ed obiettivi
Definizione dei laboratori

La presente legge disciplina l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico, nonché la vigilanza sull'esercizio delle relative attività al fine di garantire la idoneità igienico-sanitaria e tecnico-funzionale, di migliorarne l'efficienza e di agevolare l'accesso degli utenti anche perseguendo l'economicità dei servizi.

Agli effetti della presente legge si intende per laboratorio di analisi mediche ogni struttura aperta al pubblico nella quale vengano eseguiti prelievi e/o somministrazioni per prove funzionali ovvero indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire informazioni utilizzabili per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie o per la formulazione di giudizi diagnostici.

Tali strutture hanno l'obbligo di far precedere alla loro particolare denominazione quella generale di «laboratorio di analisi a scopo diagnostico». E' vietato usare denominazioni atte a ingenerare confusione con analoghi servizi di enti pubblici.

I laboratori di analisi devono assicurare livelli qualitativi di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dalle corrispondenti strutture pubbliche.

I laboratori di analisi possono appartenere a persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.
Studi professionali medici

Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura e per il loro esercizio gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, sempreché non rientrino per complessità di struttura o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente art. 2.

Art. 4.
Pubblico registro dei laboratori

E' istituito presso la giunta regionale — assessorato alla sanità un pubblico registro dei laboratori autorizzati ai sensi della presente legge e di quelli autorizzati prima della sua entrata in vigore.

L'iscrizione nel pubblico registro è obbligatoria per tutti i laboratori gestiti a qualsiasi titolo da ospedali, case di cura private, istituzioni pubbliche o private, società e persone fisiche.

A ciascun laboratorio viene attribuito, a seguito della iscrizione nel registro di cui al primo comma, un numero di codice ed una classificazione.

La giunta regionale determina le caratteristiche della scheda di iscrizione ed i dati che deve contenere, tenendo conto della classificazione dei laboratori di cui al successivo art. 8 e delle indicazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 29 della presente legge.

Art. 5.
Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione regionale l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione strutturale e tecnica dei laboratori di analisi mediche nonché la realizzazione di sezioni specializzate di cui al successivo art. 8, comma primo, lettere *b*) e *c*).

Con le nuove autorizzazioni si deve tendere a favorire una razionale distribuzione dei laboratori di analisi nel territorio regionale, in relazione all'estensione delle singole zone socio-sanitarie, alla densità ed alla dislocazione della popolazione.

I titolari di laboratorio di analisi mediche sono tenute al pagamento della tassa di concessione secondo le misure e le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 6.
Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda aprire e gestire, ampliare, trasformare, trasferire in altra sede un laboratorio o comunque variare le condizioni esistenti all'atto della primitiva autorizzazione, deve inoltrare alla giunta regionale, tramite l'unità sanitaria locale competente, domanda in carta legale, debitamente sottoscritta ed autenticata.

Dalla domanda deve risultare:

a) le generalità e il domicilio del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante, nonché gli estremi dell'atto costitutivo;

b) il codice fiscale del richiedente;

c) il tipo di struttura che si intende aprire, ampliare, trasformare o trasferire in conformità alla classificazione di cui al successivo art. 8;

d) l'esatta ubicazione del laboratorio e la denominazione del medesimo, che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione di istituti pubblici;

e) le generalità ed i titoli professionali e di studio del direttore tecnico designato, con la relativa comprovante documentazione;

f) il numero degli addetti e delle rispettive qualifiche professionali;

g) l'orario di apertura al pubblico e quello di attività del laboratorio;

h) indicazioni dettagliate sulla progettazione, comprendente la planimetria dei locali su scala 1 : 100, la destinazione degli stessi, la descrizione dettagliata del numero e del tipo di attrezzature e di impianti di cui la struttura verrebbe dotata.

Il presidente dell'unità sanitaria, entro trenta giorni dalla sua presentazione, trasmette la domanda alla giunta regionale, corredata del parere espresso dal comitato di gestione.

Art. 7.

Provvedimento di autorizzazione

La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 29 e verificato il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera l'autorizzazione all'esercizio del laboratorio e ne dà comunicazione al richiedente, fissando contestualmente il termine utile, comunque non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, per il completo allestimento della struttura progettata e segnalando, altresì, se necessario, le eventuali modifiche od adeguamenti da apportare al progetto.

Entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma, il richiedente, a pena di decadenza della preliminare decisione sopraindicata, deve dare conferma al presidente della giunta regionale dell'avvenuto allestimento della struttura, chiedere l'ispezione tecnica e trasmettere:

a) il certificato di agibilità ed abitabilità dei locali;

b) dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del direttore tecnico designato;

c) le generalità, i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori, ivi compresa copia autentica di diploma di abilitazione all'albo professionale per il personale laureato, ove prescritto dalle presenti norme o da altre disposizioni di legge;

d) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il presidente della giunta regionale, acquisito il nulla-osta tecnico all'attivazione del servizio, decreta l'autorizzazione all'apertura al pubblico del laboratorio.

Per gravi e comprovati motivi, il presidente della giunta regionale può concedere una proroga fino a ulteriori sei mesi all'attivazione del laboratorio.

L'autorizzazione è strettamente personale e qualsiasi variazione di titolarità deve essere oggetto di preventiva autorizzazione.

Ai fini del rilascio del nulla-osta tecnico all'attivazione, l'attività ispettiva è demandata al settore dell'unità sanitaria locale competente per materia.

Con la delibera di autorizzazione della giunta regionale, di cui al primo comma del presente articolo, viene stabilita la classificazione del laboratorio di cui all'art. 8 e viene assegnato il numero di codice di cui all'art. 4.

Le sezioni di laboratorio che utilizzano sostanze radioattive devono essere autorizzate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Qualora siano state presentate più domande in eccedenza alle necessità di una medesima zona, la giunta regionale, con le modalità indicate nei commi precedenti, rilascia l'autorizzazione dopo aver valutato le domande in base ai seguenti elementi:

a) ubicazione del laboratorio in relazione agli altri presidi diagnostici pubblici e privati esistenti nella zona;

b) qualità del laboratorio in relazione alle attività, agli spazi, alle attrezzature e al personale;

c) mancanza di partecipazione, in qualità di socio o di titolare unico, alla gestione di altre strutture diagnostiche;

d) data di presentazione della domanda.

La necessità della zona va intesa nel senso che di norma non possono essere rilasciate autorizzazioni nelle località il cui fabbisogno di prestazioni di analisi di laboratorio risulti già soddisfatto dagli altri pubblici o privati operanti nell'ambito territoriale e almeno in un rapporto di un laboratorio ogni 20 mila abitanti, che ne costituiscono il teorico bacino di utenza.

Art. 8.

Classificazione funzionale dei laboratori

Ai fini della presente legge i laboratori di analisi privati aperti al pubblico si distinguono in:

a) laboratori generali di base;

b) laboratori specializzati;

c) laboratori generali di base con settori specializzati.

I laboratori generali di base sono presìdi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco allegato alla presente legge.

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegati metodiche che utilizzino radioisotopi.

I laboratori specializzati sono strutture destinate ad esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:

chimica clinica e tossicologia;
ematologia;
microbiologia e sieroimmunologia;
citoistopatologia;
virologia;
genetica medica.

Le analisi radioisotopiche in vitro possono essere effettuate nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologia oltre che nei presìdi di medicina nucleare.

I laboratori generali di base con settori specializzati sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui al precedente comma, secondo l'elenco allegato alla presente legge.

In conformità alle direttive del Ministero della sanità, la giunta regionale provvede, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 29, alla verifica periodica, almeno ogni due anni, degli elenchi di cui al precedente comma nonché alle aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati di cui al quarto comma in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Art. 9.

Punti di prelievo

Il prelievo è considerato parte integrante dell'attività delle singole strutture e va, di norma effettuato presso la sede del laboratorio.

Fatta salva la normativa regionale per quanto attiene ai punti di prelievo distaccati delle strutture pubbliche ed alla integrazione funzionale dei laboratori di analisi pubblici, i laboratori di analisi cliniche privati possono essere autorizzati, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 29, ad istituire altri punti di prelievo programmati sulla base di effettive necessità dell'utenza a condizione che:

tali punti di prelievo insistano nel territorio della U.S.L. dove ha sede il laboratorio;

l'organizzazione e gestione del punto di prelievo ricadano sotto le dirette responsabilità del direttore del laboratorio di analisi;

vengano prescritte precise indicazioni in ordine alle modalità del prelievo;

vengano assicurate tutte le cautele relative alla fase di trasporto dei campioni e reperti biologici idonee a garantire l'affidabilità dei risultati e la protezione igienica.

E' anche consentito il prelievo domiciliare effettuato dal personale del laboratorio o dal medico curante quando vi siano motivi documentati di urgenza clinica ed impossibilità di movimento da parte dell'utente, sempreché non esistano possibili interferenze negative sui risultati, a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione. A tal fine la commissione tecnico-consuntiva di cui al successivo art. 29 formula le relative indicazioni tecniche.

Le indicazioni relative alle modalità tecniche di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici vanno osservate anche dai laboratori di analisi cliniche delle strutture pubbliche.

Salvo i casi previsti nel precedente comma terzo, il laboratorio privato non può accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari.

Il punto di prelievo di cui al presente articolo dovrà essere dotato almeno di un vano per l'attesa ed uno per il prelievo e la raccolta dai campioni, nonché di un servizio igienico.

Art. 10.

Orario di apertura

I laboratori devono essere aperti al pubblico tutti i giorni non festivi e rispettare l'orario indicato nel provvedimento di autorizzazione.

I periodi di chiusura per consentire al personale di usufruire di congedi ordinari per ferie devono essere preventivamente comunicati alla giunta regionale - assessorato alla sanità.

Art. 11.

Il direttore tecnico

Ogni laboratorio deve avere un direttore tecnico responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale della struttura e della esattezza dei risultati delle analisi.

Ferma la responsabilità professionale dei singoli operatori, il direttore è responsabile della regolarità dei servizi da lui dipendenti.

In particolare il direttore: sceglie i metodi di analisi; verifica che il personale addetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali; vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reatttivi e del materiale impiegato; cura l'efficienza della dotazione strumentale rispetto alle esigenze delle prestazioni richieste e verifica la completezza dell'organico del personale; vigila sulla corretta esecuzione degli esami, sulla refertazione e sulla registrazione dei risultati; assicura il rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; cura la tenuta dell'archivio e la registrazione dei dati di controllo di qualità intra e interlaboratorio e li comunica ai competenti organi regionali; indica le modalità tecniche di esecuzione degli eventuali prelievi a domicilio dei pazienti impediti; presta direttamente, o per il tramite di sanitari a ciò destinati, la consulenza medica necessaria ai fini diagnostici e terapeutici; osserva e fa osservare le leggi sanitarie e le norme che disciplinano l'attività del laboratorio nonché le norme di buona conduzione, i turni e gli orari di apertura stabiliti.

Il direttore deve essere presente in laboratorio per almeno trenta ore settimanali.

I requisiti previsti per il direttore di laboratorio sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Lo stesso laureato non può assumere la direzione tecnica di più di una struttura, fermo restando gli eventuali casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 12.

Organico del personale di laboratorio

L'organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da:

1) un direttore medico o biologo, che siano in possesso dei requisiti indicati al punto 1) dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984. Nel caso che il direttore sia un biologo deve essere compreso tra i collaboratori un laureato in medicina;

2) un collaboratore laureato in medicina, biologica o chimica;

3) un tecnico di laboratorio diplomato;

4) un ausiliario con mansioni esecutive;

5) un addetto alle attività amministrative.

L'organo minimo del personale dei laboratori specializzati è il seguente:

a) per i laboratori di analisi chimico-cliniche e tossicologiche il personale previsto è uguale a quello dei laboratori di base. Il direttore può essere anche un laureato in chimica iscritto all'albo professionale dei chimici.

Nel caso che il direttore sia un chimico o un biologo deve essere compreso tra i collaboratori un laureato in medicina e chirurgia;

b) per i laboratori specializzati in microbiologia e sieroimmunologia, ematologia e genetica medica, virologia, il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base;

c) per i laboratori specializzati in citoistopatologia il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base. Il direttore responsabile deve essere un laureato in medicina e chirurgia munito dei requisiti indicati al punto 1) del presente articolo.

L'organico dei settori specializzati dei laboratori generali di base deve prevedere almeno un laureato con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica.

Il tecnico di laboratorio deve essere in possesso dei titoli necessari per l'ammissione al concorso di tecnico di laboratorio di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni.

Art. 13.

Aggiornamento professionale

Il titolare del laboratorio deve consentire l'aggiornamento professionale del personale laureato e tecnico mediante la partecipazione a corsi seminari, convegni organizzati dalla Regione, dalle unità sanitarie locali, dall'Università degli studi, dagli ordini professionali, dagli enti locali territoriali, da istituzioni sanitarie e società scientifiche.

Art. 14.

Locali

I locali debbono essere opportunamente rapportati al carico di lavoro e soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendi, di infortunistica e di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, qualora vengano impiegate sostanze radioattive per l'effettuazione di attività diagnostiche radioisotopiche.

Tutti i laboratori generali di base devono disporre almeno di:

a) un locale di attesa;

b) uno o più locali per le attività amministrative e la archiviazione dei dati analitici;

c) distinti servizi igienici per il personale e per gli utenti;

d) uno o più locali di accettazione e di prelievo campioni;

e) spazi per esecuzioni analitiche opportunamente modulati con un locale separato per l'effettuazione di esami batteriologici e virologici;

f) un locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria.

I locali di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) devono comunque essere dotati di pareti a superficie lavabile e di pavimentazione idonea ad una efficace decontaminazione da inquinamenti biologici e/o radioattivi nonché di idonei sistemi di ricambio dell'aria.

La superficie complessiva degli spazi indicati nella lettera *e*) non deve essere inferiore a mq 12 per ciascun operatore.

Per ogni settore specializzato aggregato ad un laboratorio generale di base deve essere altresì prevista la disponibilità di locali per il lavoro analitico aventi superficie non inferiore a mq 20.

Art. 15.

Scarichi in fognatura

Gli scarichi dei laboratori possono, di norma, essere immessi nella fognatura urbana.

In difetto di questa, tuttavia, o quando non vi sia garanzia di un innoquo smaltimento dei rifiuti, gli scarichi dei laboratori, ai sensi delle vigenti norme in tema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, devono essere convogliati in un apposito impianto interno di depurazione e, se del caso, disinfettati prima di essere immessi nella rete fognaria urbana o in corsi d'acqua.

Le condotte di scarico devono essere realizzate in materiali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei liquami da smaltire.

L'autorizzazione all'attivazione del laboratorio è comunque subordinata al nulla-osta dell'autorità comunale riguardante gli scarichi in fognatura.

Art. 16.

Rifiuti solidi

I materiali solidi di rifiuto possono essere consegnati, previa sterilizzazione, al servizio di nettezza urbana in idonei contenitori, o inceneriti presso il laboratorio medesimo nel rispetto alle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico.

Art. 17.

Dotazione strumentale minima per i laboratori generali di base

I laboratori generali di base devono possedere apparecchiature tecniche in buone condizioni di efficienza, adeguatamente dimensionate per l'esecuzione del numero di analisi da effettuare ed idonee ad eseguirle correttamente, al fine di fornire agli operatori sanitari la possibilità di giungere ad una conclusione diagnostica per la maggior parte delle condizioni morbose senza dover ricorrere a ricoveri ospedalieri.

Detta dotazione strumentale deve consistere al minimo di:

banchi di lavoro idonei al tipo e al carico di lavoro;
cappa chimica con aspiratore;

armadi per una idonea conservazione della vetreria e del reagentario;
due centrifughe di cui una per microematocriti;
deionizzatore e disponibilità di H20 distillata;
almeno due frigoriferi di capacità sufficiente alla conservazione dei relativi termo-labili e di campioni, di cui uno fornito di congelatore a 25°;
bilancia analitica fino a 1 mgr e bilancia tecnica;
stufa a secco termoregolabile almeno fino a 250°;
autoclave;
termostato;
due bagnomaria termoregolabili e termometro di controllo;
agitatore orizzontale;
due microscopi binoculari di cui almeno uno con obiettivo 100 e con accessori atti ad effettuare esami, con contrasto di fase;
fotometro con possibilità di misura nel vicino uv (340 mm) con cellette termostate;
un fotometro a fiamma (o in alternativa un potenziometro con elettrodi specifici per Na + oK +);
attrezzatura per elettroforesi completa di alimentatore e vasca di separazione nonché di densitometro;
agglutinoscopio;
cronometro a timer;
pompa da vuoto ad acqua;
ph metro.

In relazione al carico di lavoro, la giunta regionale, su proposta della commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 29, può disporre che il laboratorio venga dotato di apparecchio automatico o semiautomatico per la determinazione dei tests emocoagulativi nonché di contaglobuli elettronico.
Tutte le apparecchiature previste nel presente articolo e nel successivo art. 18 devono essere collegate alla rete elettrica mediante stabilizzatore di corrente, adottando tutti gli accorgimenti tecnici atti a prevenire eventuali incidenti.
A tal fine i laboratori ed i servizi sia pubblici che privati devono essere dotati di convertitori sinusoidali con controlli automatici digitalizzati in grado di sopperire ai bisogni energetici, onde evitare errate analisi dei campioni o prove strumentali dovute a variazioni e/o caduta della tensione.

Art. 18.

Dotazione strumentale minima per i presidi specializzati e per i settori specializzati dei laboratori generali di base

I presidi specializzati e i settori specializzati aggregati ai laboratori generali di base devono essere in possesso della strumentazione specifica dell'attività specialistica e consistente al minimo di:

a) chimica clinica e tossicologia:
spettrofotometro registratore a banda stretta (per tutte le esigenze della spettrofotometria assoluta e per il controllo di purezza di alcuni standars primari);
spettrofluorimetro;
cromatografo in gassosa o liquida;
centrifuga refrigerata.

Inoltre, qualora vengano effettuate analisi radioisotopiche in vitro:
locali con sistemi di protezione previste dalla vigente legislazione sulla protezione delle radiazioni ionizzati;
spettrometro per conteggi di radiazioni gamma e/o beta;
sistema di raccolta e di smaltimento del materiale radiattivo in decadimento secondo quanto stabilito dalla normativa in materia;
materiale di consumo (pipette, provette, etc.) a perdere idoneo per l'esecuzione di esami radioisotopici in vitro;
apparecchiature per il lavaggio e la decontaminazione;

b) ematologia:
agitatore del sangue intero;
contatori automatici basati su un sistema elettronico per la determinazione dei sette parametri fondamentali di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine;
microscopio binoculare con possibilità di osservazione in campo oscuro, a contrasto di fase e a florescenza;
strumentazione e materiale idonei per esame citologico e citochimico del sangue periferico e del midollo;
strumentazione automatica o semiautomatica per lo studio della funzionalità e della sintesi dei fattori dei meccanismi intrinseco ed estrinseco, della fibronolisi, della funzionalità piastrinica e degli inibitori della coaugulazione;
strumentazione e materiali idonei per ricerche di immunoematologia e per lo studio delle proteine sieriche;
strumentazione e materiali idonei per lo studio e caratterizzazione delle emoglobinopatie a livello delle alterazioni strutturali e funzionali;
strumentazione e materiali idonei per lo studio degli enzimi eritrocitari;
centrifuga refrigerata;

c) microbiologia e sieroimmunologia:
un microscopio con possibilità di osservazioni in campo oscuro, a contrasto di fase e a fluorescenza;
una centrifuga a testata multipla;
un banco o più banchi di lavoro;
una cappa a flusso laminare verticale;
armadio termostatico;

d) citoistopatologia:
un microtomo;
una stufa per inclusione;
sistema adeguato per la preparazione dell'inclusione e per le colorazioni citofisiopatologiche fondamentali;
microscopio binoculare con possibilità di osservazione in campo oscuro, a contrasto di fase o a florescenza;
un microtomo congelatore;
una citocentrifuga;
istoteca adeguata;

e) virologia:
un microscopio rovesciato;
un microscopio binoculare con possibilità di osservazione in campo oscuro, a contrasto di fase e a fluorescenza;
un locale per stabulario;
due incubatrici per uova embrionate;
due termostati per coltura e pressione controllata di CO2;
una attrezzatura per coltura di cellule;
un congelatore a 20°C;
un frigorifero a 70°C;
un dispositivo per filtrazione;
idonei-dispositivi per l'esecuzione automatica o semiautomatica delle principali indagini sierologiche;
cappa a flusso verticale;
cappa a flusso laminare;

f) genetica medica:
termostato per colture cellulari;
centrifuga idonea per la preparazione del materiale cellulare;
microscopio a contrasto di fase a fluorescenza attrezzato per microfotografie;
attrezzature idonee per le colorazioni citogenetiche;
attrezzatura idonea per l'identificazione di markers genetici.

I settori specializzati annessi ai laboratori generali di base possono utilizzare apparecchiature già in dotazione al laboratorio generale, ove ciò sia consentito dal carico di lavoro complessivo.

Art. 19.

Registrazione dei dati e archiviazione dei referti

Il risultato delle analisi da rilasciare al paziente deve essere contenuto in un referto scritto, firmato dal direttore responsabile del laboratorio.

Nei casi di esami non eseguibili a norma di legge dal direttore, il risultato delle analisi deve essere controfirmato dal professionista abilitato che l'ha eseguita.

I referti devono indicare il numero di codice attribuito al laboratorio, le generalità del paziente, la data del prelievo, la descrizione delle analisi, la metodica usata, i valori di riferimento, il risultato dell'esame, le diagnosi formulate nel caso di esami morfologici.

Allo scopo di verificare il carico di lavoro di ciascuna struttura anche al fine di disporre, sentiti gli organi tecnici consultivi, l'adeguamento delle dotazioni di personale e di attrezzature rispetto a quelle minime iniziali fissate dalla presente legge, presso ogni laboratorio deve essere predisposto un sistema di registrazione che, nel rispetto delle norme che salvaguardano la riservatezza dei dati, consenta di accertare con immediatezza il numero dei prelievi e quello delle determinazioni analitiche effettuate giornalmente per ogni tipo di esame.

I laboratori sono, altresì, tenuti a:

a) registrare con idonei sistemi le indagini effettuate agli effetti statistici ed epidemiologici;

b) archiviare per un periodo non inferiore a due anni, salvo i limiti maggiori previsti da leggi o regolamenti particolari, i referti delle analisi, con le indicazioni di cui al precedente terzo comma;

c) conservare per un periodo non inferiore a dieci anni i preparati istologici e citologici ed i relativi dati.

I dati relativi ai gruppi sanguigni vanno registrati separatamente e conservati per almeno cinque anni.

Art. 20.

Raccolta dati statistici

E' fatto obbligo ai direttori responsabili dei laboratori di cui al precedente art. 8 di trasmettere periodicamente alla giunta regionale, assessorato alla sanità, i dati numerici relativi ai tipi di analisi effettuate, raggruppate secondo la denominazione e classificazione fissate dalla convenzione unica nazionale.

La Regione provvede ad elaborare i dati di cui al primo comma e a pubblicare annualmente nel Bollettino ufficiale il riepilogo delle analisi effettuate, distinte per le differenti classificazioni autorizzate.

La Regione provvede, altresì, a comunicare annualmente:

a) al servizio informativo sanitario nazionale un elenco dei laboratori di analisi cliniche, pubblici e privati, od operanti sul territorio regionale nonché informazioni sul numero e sul tipo di ciascun esame effettuato dai laboratori stessi;

b) al sistema informativo regionale, all'istituto superiore di sanità ed al Consiglio nazionale delle ricerche i dati relativi alle indagini di controllo di qualità, intra ed interlaboratori, effettuati nei laboratori di analisi cliniche della Regione.

Art. 21.

Il titolare del laboratorio

Il titolare del laboratorio è tenuto:

a) a trasmettere alla giunta regionale, assessorato alla sanità, nel mese di gennaio di ogni anno, l'elenco del personale in servizio ed il numero degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente nonché ogni altra notizia richiesta ai fini epidemiologici e statistici;

b) a comunicare tempestivamente al sopraindicato organo regionale:

1) le assenze del direttore tecnico e gli impedimenti anche temporanei dello stesso trasmettendo contestuale dichiarazione di accettazione provvisoria delle funzioni da parte di altro idoneo operatore;

2) tutte le sostituzioni ed integrazioni di personale e di attrezzature;

3) i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate;

c) assicurare la presenza del direttore tecnico responsabile per il numero di ore settimanali previsto dalla presente legge, nonché quello del restante personale laureato e tecnico per l'intero arco dell'orario di attività della struttura;

d) aderire ai controlli di qualità predisposti dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale;

e) provvedere al pagamento, entro e non oltre il termine fissato, della tassa annuale di apertura, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 22.

Pubblicità

La pubblicità dei laboratori privati, qualunque sia il mezzo di diffusione adottato, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale che adotta il relativo provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'autorizzazione si considera accordata.

A tal fine i laboratori che intendono effettuare della pubblicità devono allegare alla domanda il testo del comunicato, l'eventuale disegno o fotografia che intendono divulgare e quanto altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

La pubblicità deve essere in ogni caso contenuta entro i limiti rigorosi della serietà professionale e tecnico-scientifica e non incentivare il consumismo sanitario.

Fermo restando il divieto di non incentivare il consumismo sanitario, per gli studi privati professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale dei singoli medici di cui al precedente art. 3, la pubblicità dovrà fare riferimento esclusivamente al nome del sanitario, alla sua qualifica e specializzazione ed all'orario delle consultazioni.

Art. 23.

Controllo di qualità intralaboratorio

Il controllo di qualità intralaboratorio ha lo scopo di garantire costantemente l'affidabilità del dato analitico.

A tal fine è fatto obbligo:

a) dell'uso giornaliero di standars primari e secondari per la valutazione della precisione e l'allestimento delle carte di controllo per tutte le metodiche di impiego routinario con la valutazione della deviazione standard relativa (C.V. per cento);

b) dell'uso settimanale di sieri a titolo noto per il controllo di accuratezza su tutte le metodiche;

c) dell'uso contestuale al loro utilizzo, di volta in volta, di sieri a titolo noto per il controllo di accuratezza sulle metodiche meno frequenti.

I dati relativi ai controlli di precisione e di accuratezza effettuati nell'ambito di ciascun laboratorio devono essere riportati su apposito registro cronologico annuale a fogli numerati e vidimati dall'unità sanitaria locale.

Il registro va esibito agli organi incaricati del servizio ispettivo e di vigilanza dei laboratori su loro richiesta.

Alla fine di ogni trimestre il direttore tecnico del laboratorio deve trasmettere alla giunta regionale, assessorato alla sanità, una relazione scritta sul controllo di qualità effettuato, dando spiegazione dell'eventuale devianza standard e confermando le precauzioni analitiche prese.

Tale relazione va inviata per conoscenza anche all'unità sanitaria competente per territorio.

Art. 24.

Controllo di qualità interlaboratorio e centri di riferimento

Il controllo di qualità interlaboratorio può essere effettuato presso tutti i laboratori pubblici e privati tramite i centri di riferimento.

La giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 28, individua i centri di riferimento presso ospedali o laboratori provinciali di igiene e profilassi, che dispongono di adeguate attrezzature tecnico-scientifiche, ovvero presso istituti universitari, previa convenzione con l'università.

I centri suddetti forniscono i sieri sui quali i singoli laboratori sottoposti a controllo devono eseguire il dosaggio di alcuni parametri ed eseguono contemporaneamente la determinazione degli stessi parametri, comunicandone il risultato allo assessorato regionale della sanità.

Ai centri di riferimento spettano, altresì, i seguenti compiti:

a) acquisizione, conservazione e distribuzione degli standard e dei campioni di controllo per i programmi interlaboratorio secondo le norme degli organismi sanitari internazionali;

b) valutazione statistica dei risultati dei programmi interlaboratorio;

c) ispezioni periodiche delle carte di controllo interno e della documentazione dei programmi interlaboratorio;

d) attività di consulenza per le questioni emergenti dai controlli.

Le modalità esecutive dei programmi di controllo e l'analisi dei risultati ottenuti sono attuati con riferimento a protocolli standardizzati predisposti dall'Istituto superiore di sanità d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 25.

Norme tecniche di buona conduzione dei laboratori di analisi e metodiche per il controllo di qualità dei dati analitici

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica prevista al successivo art. 29, promuove lo studio delle metodiche analitiche da utilizzare e le norme tecniche necessarie alla buona conduzione dei laboratori.

Le metodiche e le norme tecniche di cui al primo comma nonché i successivi aggiornamenti vengono comunicati a mezzo di apposite circolari dall'assessorato regionale alla sanità alle unità sanitarie locali, le quali provvedono a diramare apposite istruzioni ai direttori tecnici responsabili dei laboratori.

Art. 26.

Adeguamento dei requisiti

Sulla base del volume del lavoro annualmente accertato per ogni singola struttura con i criteri determinati dalla commissione tecnica di cui al successivo art. 29, la giunta regionale, sentita la commissione anzidetta, dispone, per le strutture per le quali ciò si renda necessario, l'adeguamento delle dotazioni di personale e attrezzature rispetto a quelle minime iniziali fissate dalla presente legge, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 27.

Vigilanza

Ai fini dell'osservanza della presente legge, i laboratori di analisi sono ispezionati ogni anno e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l'opportunità, dal responsabile del settore dell'unità sanitaria locale competente per materia congiuntamente con un primario laboratorista.

Nel corso dell'ispezione viene accertata la partecipazione del personale ai convegni e seminari di aggiornamento di cui all'art. 13 della presente legge nonché ogni violazione di leggi o regolamenti, anche in relazione alla sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione.

Le ispezioni tecnico-sanitarie possono essere richieste alla unità sanitaria locale anche dalla giunta regionale.

La giunta regionale può delegare un'apposita commissione composta da un dirigente medico igienista dei ruoli regionali, da un primario laboratorista e da un dirigente amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario della commissione di vigilanza.

I verbali della commissione sono rassegnati alla giunta regionale e trasmessi per conoscenza all'unità sanitaria competente per territorio.

Qualora vengano riscontrate inadempienze alle disposizioni della presente legge nonché alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il presidente della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 29, diffida il titolare a rimuovere le inadempienze rilevate entro un congruo termine tassativo, trascorso inutilmente il quale, viene ordinata la chiusura del laboratorio e, sentita la commissione di cui al successivo art. 29, la giunta regionale procede alla formale revoca dell'autorizzazione.

Art. 28.

Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione a gestire un laboratorio di analisi è deliberata dalla giunta regionale in caso di:

a) estinzione della società;

b) volontaria rinuncia da parte del titolare;

c) decesso del titolare unico e mancata cessione del laboratorio — debitamente autorizzata — ad altra persona entro un anno;

d) negligenza e irregolarità nell'esercizio del laboratorio accertata ai sensi della presente legge ovvero mancata ottemperanza, dopo formale diffida, alle prescrizioni tecniche impartite dalla commissione di vigilanza di cui al precedente art. 27, comma quarto.

Art. 29.

Commissione tecnico-consultiva regionale

Presso la giunta regionale, assessorato alla sanità, è istituita una commissione tecnica regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della giunta regionale in materia di laboratori di analisi, compresi quelli delle case di cura.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è presieduta dall'assessore alla sanità o da un suo delegato ed è composta:

a) da otto membri scelti dalla giunta regionale, in ragione di metà tra professori universitari designati dai rettori delle università calabresi, e in ragione dell'altra metà tra primari di servizi ospedalieri, comunque non operanti in strutture private, e tutti titolari di una delle discipline previste dalla presente legge;

b) da quattro rappresentanti designati dai competenti livelli degli ordini professionali, dei quali uno dall'ordine dei medici, uno dall'ordine dei biologi, uno dall'ordine dei chimici e uno dall'ordine dei fisici;

c) da quattro rappresentanti scelti dalla giunta regionale tra quelli designati dalle articolazioni regionali delle associazioni scientifiche nazionali delle discipline afferenti alle materie disciplinate dalla presente legge;

d) da un esperto di discipline amministrative designato dalla giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di livello non inferiore al settimo, designato dall'assessore competente.

Possono essere chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, ai lavori della commissione, i direttori dei centri di riferimento inaressati ai problemi inerenti le strutture territoriali collegate ai centri medesimi.

La commissione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura prevista per i componenti dell'organo regionale di controllo, nonché la indennità di missione, se dovuta, e il rimborso delle spese di viaggio.

Ai componenti legali da rapporto di pubblico impiego si applicano, per l'indennità di missione e il rimborso spese, le norme in vigore presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi l'indennità ed il rimborso spese sono liquidati nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello.

Art. 30.

Compiti della commissione tecnica

La commissione tecnico-consultiva regionale ha i seguenti compiti:

1) esprime parere motivato sulle richieste di autorizzazione all'apertura, alla trasformazione e al trasferimento di laboratori di analisi nonché all'istituzione di sezioni di specialità;

2) propone nuovi standards minimi delle attrezzature e dei requisiti del personale necessari per l'idoneità dei laboratori, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del progresso scientifico;

3) mantiene, tramite la giunta regionale, rapporti con gli organismi sanitari nazionali;

4) propone la scelta ed eventualmente la strutturazione dei centri di riferimento per i controlli interlaboratorio e determina i sistemi di controllo;

5) propone lo studio e l'aggiornamento delle metodiche analitiche e delle norme tecniche di buona conduzione dei laboratori;

6) propone l'aggiornamento delle modalità di espletamento dei controlli di qualità delle analisi di laboratorio di tutte le istituzioni pubbliche e private della Regione;

7) propone la definizione dei limiti di tolleranza dei parametri dei controlli di qualità;

8) esamina i rilievi comunicati dagli organismi competenti in merito al funzionamento dei laboratori e propone alla giunta regionale i provvedimenti conseguenti;

9) propone azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare la richiesta dei medici su esami utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa;

10) esprime parere motivato su ogni altra questione riguardante i laboratori di analisi, che ad essa venga sottoposta dalla giunta regionale e dall'assessore regionale alla sanità.

Art. 31.

Sanzioni

Salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali, chiunque eserciti attività di laboratorio o comunque di analisi mediche senza l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, ovvero, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, modifichi la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica di un laboratorio di analisi mediche in modo tale da renderlo non più conforme alle disposizioni predette, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

La sanzione è irrogata dal presidente della giunta regionale.

Art. 32.

Censimento e rilevazione dei laboratori

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, in collaborazione con la commissione tecnica di cui al precedente art. 29, effettua, ogni due anni, una rilevazione sui servizi diagnostici disciplinati dalla presente legge, dalla quale emerga per ciascuna zona interessata:

a) una valutazione del livello attuale di domanda di analisi cliniche e di quello prevedibile per il biennio, anche in base a programmi di medicina sociale e del lavoro;

b) una valutazione delle potenzialità attuali di risposta delle strutture di laboratorio di analisi pubbliche e private operanti nella zona interessata e di quella prevedibile in base a programmi regionali di intervento.

La rilevazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicata alle unità sanitarie competenti per territorio.

Art. 33.

Utilizzazione dei laboratori pubblici

Ai fini di una migliore utilizzazione dei laboratori pubblici di analisi chimico-cliniche e microbiologiche ospedalieri ed extra-ospedalieri, la Regione promuove, in seno alle strutture predette, attività specifiche intese a:

a) istituire sezioni decentrate di laboratorio anche mediante strutture mobili nei piccoli centri abitati molto distanti da presidi per la diagnostica medica;

b) organizzare a livello comprensoriale corsi appositi di aggiornamento professionale per orientare le richieste dei medici su esami utili e finalizzati all'ipotesi diagnostica;

c) istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale tecnico dei laboratori;

d) istituire centri-pilota di documentazione e di aggiornamento sui materiali, sui metodi e sugli strumenti;

e) svolgere « screening » e « depistage » sulla popolazione sana, affiancando i programmi di medicina preventiva;

f) organizzare servizi di collegamento rapido per il trasporto dei campioni biologici per i controlli interlaboratorio e stazioni di prelievo o laboratori mobili di analisi per svolgere le attività di cui al precedente punto *e*).

Art. 34.

Convenzionamento con strutture private

Le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con i laboratori privati qualora il piano sanitario regionale lo preveda ed in conformità ad uno schema-tipo nazionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le convenzioni sono stipulate prioritariamente con le strutture già convenzionate ed esclusivamente con i titolari delle autorizzazioni a gestire le strutture di cui alla presente legge, le quali, fino all'emanazione dello schema-tipo nazionale previsto dall'art. 25, comma settimo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono, ai fini del convenzionamento, rispondere ai requisiti di dotazione strumentale, di qualificazione del personale e di strutturazione fissati dalla presente legge.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, il convenzionamento è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Art. 35.

Norma finanziaria

All'onere previsto in L. 50.000.000 derivante dal funzionamento della commissione di cui al precedente art. 29, si farà fronte con lo stanziamento che in sede di approvazione della legge di bilancio e della legge finanziaria verrà opportunamente previsto sul cap. 1013101 del bilancio regionale per l'anno 1984.

NORME TRANSITORIE

Art. 36.

Adeguamento dei laboratori esistenti

I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio già autorizzate e funzionanti ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 96, primo comma, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono avanzare alla giunta regionale, tramite l'unità sanitaria locale, richiesta di classificazione della struttura che intendono mantenere in esercizio, allegando idonea documentazione dalla quale emerga:

a) la sede della struttura e degli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni;

b) il numero e la destinazione dei locali su planimetria 1/100;

c) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti in esercizio;

d) il nominativo del direttore tecnico ed i relativi titoli di studio e professionali;

e) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale in servizio;

f) l'orario di attività e di apertura al pubblico della struttura;

g) copia dell'atto costitutivo se il titolare è persona giuridica e le generalità del legale rappresentante;

h) riepilogo dell'attività effettuata nell'anno precedente mediante compilazione di apposito schema fornito dall'U.S.L.

La giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentita la commissione tecnica di cui al precedente art. 29, attribuisce un numero di codice al laboratorio, lo classifica ai sensi della presente legge ed indica, se del caso, i requisiti minimi necessari allo adeguamento.

La mancata presentazione della domanda di classificazione da parte del titolare del laboratorio nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presuppone la cessazione di ogni attività del laboratorio e comporta la decadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

Tutti i laboratori di analisi cliniche privati devono adeguarsi alle norme previste dalla presente legge, per quanto riguarda il personale, entro cinque anni dall'entrata in vigore della medesima. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un laboratorio privato o di coloro che per eguale periodo hanno svolto l'attività di tecnico nelle medesime strutture. L'adeguamento delle strutture e delle strumentazioni dei laboratori di analisi cliniche deve avere luogo entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancato adeguamento, entro i termini indicati nel comma precedente, a tutti i requisiti previsti dalla presente legge, la giunta regionale dispone l'immediata sospensione dell'attività e, successivamente, la revoca dell'autorizzazione da adottarsi decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, qualora l'inottemperanza perduri.

Art. 37.

Norma finale

Per quanto non previsto da norme specifiche le disposizioni della presente legge si applicano anche ai laboratori pubblici.

Si applicano, altresì, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 maggio 1984

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

(2914)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. **24**.

Contributi per il completamento degli ospedali di S. Omero e di Città S. Angelo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere di completamento del locale ospedale, valutate in L. 5.000.000.000, la Regione eroga in favore della unità locale socio-sanitaria di S. Omero, a decorrere dal 1984 e per due anni, un contributo annuo di L. 2.500.000.000.

Per le opere di ristrutturazione e di adeguamento della divisione di geriatria dell'ospedale di Città S. Angelo, in relazione anche alle finalità perseguite con il progetto-obiettivo per la tutela sanitaria degli anziani, la Regione eroga alla unità locale socio-sanitaria di Pescara un contributo annuo di lire 400.000.000 per due anni.

Art. 2.

I contributi, di cui al precedente articolo, vengono erogati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.900.000.000, per due anni, si provvede, a decorrere dal 1984, utilizzando una quota del fondo sanitario nazionale destinato alle opere in conto capitale ed iscritto per l'anno 1984 al cap. 954 delle spese del bilancio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. **25**.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16: « Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane (zona I comuni di Vicoli e Civitaquana - zona L comune di Scafa - zona Q comune di Casoli) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori classificati montani ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dei comuni di: 1) Vicoli e Civitaquana; 2) Scala; 3) Casoli, sono inclusi rispettivamente nelle zone omogenee « I », « L » e « Q » di cui all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. **26**.

Modifica alla legge regionale 2 giugno 1983, n. 33, concernente la determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, elevata al 300% del canone di concessione statale con legge regionale 2 giugno 1983, n. 33, è ridotta al 50% per le piccole derivazioni di acqua pubblica.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. **27**.

Modifica delle leggi regionali 11 settembre 1979, n. 43 e 11 febbraio 1982, n. 15, in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti, che beneficiano dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 11 settembre 1979, n. 43, 30 maggio 1974, n. 19, 23 novembre 1977, n. 67 e 24 agosto 1979, n. 35, come modificate ed integrate con la successiva legge regionale 11 febbraio 1982, n. 15, per far fronte ad eventuali maggiori oneri conseguenti alla realizzazione delle opere nonché a lavori integrativi previsti in perizie suppletive redatte per la funzionalità delle opere stesse, possono utilizzare gli interessi maturati sulle giacenze degli accreditamenti disposti, sempreché i fondi assegnati siano impiegati entro due anni dalla data di detti accreditamenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 ed alla legge regionale 26 maggio 1983, n. 29, riguardanti interventi in conto capitale della regione Abruzzo nel settore commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e la legge regionale 26 maggio 1983, n. 29, sono modificate ed integrate secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

Art. 2.

Art. 10, comma primo, della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49, sono abrogate le parole « dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo ».

Art. 3.

L'art. 14 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49, viene sostituito dal seguente:

« Le cooperative di cui all'art. 10 che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge devono prevedere, in particolare, nei loro statuti le seguenti norme:

a) ciascun socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota di L. 10.000;

b) il consiglio di amministrazione può avere una durata massima di tre anni;

c) la giunta regionale nomina un membro del collegio sindacale delle cooperative di garanzia, scelto fra i funzionari della Regione operanti nel settore commercio;

d) in caso di scioglimento della società i fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, devono essere devoluti a favore di iniziative predisposte dall'ente Regione per l'ammodernamento degli esercizi commerciali ».

Art. 4.

La liquidazione del contributo, prevista dall'art. 9 della legge 6 novembre 1981, n. 49, avviene sulla base della documentazione riferita ad acquisti ed a lavori effettuati in data non anteriore a quella di ricezione della domanda da parte del comune.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1984

SPADACCINI

(2915)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1984, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 20, concernente: « Nuove norme per l'esecuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di lavori pubblici » - comitato regionale tecnico amministrativo sezione lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 20, è sostituito come segue:

La sezione lavori pubblici del comitato regionale tecnico amministrativo previsto dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, è così costituita:

a) dal componente della giunta regionale preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, o da un suo delegato scelto fra gli esperti di cui al successivo punto « *b* » con funzione di presidente della sezione;

b) da dieci esperti tecnici (di cui sette ingegneri, due architetti, un geologo) di alta qualificazione nelle materie trattate dalla sezione;

c) da tre esperti amministrativi, particolarmente competenti nel settore delle opere pubbliche, di nuova designazione da parte del consiglio regionale, scelti di norma tra gli iscritti agli albi delle libere professioni, previsti dalle leggi vigenti;

d) dai cinque ingegneri responsabili degli uffici del genio civile con voto deliberativo limitatamente agli affari rientranti nella propria competenza territoriale e con voto consultivo per tutti gli altri argomenti da trattare.

Le designazioni di cui ai punti *b*) e *c*) verranno effettuate dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 marzo 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1984, n. 30.

Rettifica della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 76, recante: conferimento di incarichi e supplenze presso i centri regionali di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al numero uno paragrafo B) della tabella « B » denominata:

Tabella di valutazione dei titoli per l'iscrizione nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi ed a supplenze presso i centri di formazione professionale, allegata alla legge regionale 6 di-

cembre 1983, n. 76, concernente norme per il conferimento di incarichi e supplenze presso i centri regionali di formazione professionale, è eliminata la dizione: « nonché presso enti pubblici ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 marzo 1984

SPADACCINI

(2916)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1984, n. **31.**

Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi energetici nella regione Abruzzo, nonché modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NELLA REGIONE

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 308 del 29 maggio 1982 ed allo scopo di concorrere ulteriormente alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica nazionale:

promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili sul suo territorio, nella salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

promuove ed agevola, nell'ambito delle proprie competenze e per i settori di interesse regionale, indagini concernenti l'utilizzazione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Le norme della presente legge operano in conformità con gli obiettivi della programmazione nazionale e nel rispetto delle direttive e leggi che all'uopo saranno emanate.

Ai fini di cui sopra, la regione Abruzzo si doterà di idonei strumenti conoscitivi ed orientativi.

Art. 2.

Comitato regionale per l'energia

E' istituito presso il settore energia, di cui al successivo art. 4, il comitato regionale per l'energia (C.R.E.), del quale sono chiamati a far parte:

a) il componente della giunta regionale delegato ai problemi dell'energia;

b) tre esperti in materia energetica eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno;

c) i dipendenti regionali responsabili dei settori: energia, agricoltura, lavori pubblici e politica della casa, programmazione, promozione industriale, urbanistica, sanità, trasporti;

d) un esperto designato dalla CISPEL;

e) tre amministratori di enti locali designati rispettivamente dall'UPI, dall'UNCEM e dall'ANCI;

f) dai rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti organizzazioni: unione regionale camere di commercio (1), Confindustria (1), Confapi (1), OO.SS. maggiormente rappresentative (3), associazioni artigiane maggiormente rappresentative (3);

g) un dirigente industriale designato dal sindacato territoriale competente.

Possono altresì far parte del comitato, su designazione dei rispettivi enti:

un esperto in rappresentanza dell'ENEL;

un esperto in rappresentanza dell'ENI;

un esperto in rappresentanza dell'ENEA;

un esperto in rappresentanza del C.N.R.

Le funzioni di segretario del CRE sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto in servizio presso il settore energia.

Il CRE viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica per la durata della legislatura.

Il CRE può invitare, di volta in volta, alle sue riunioni, studiosi e tecnici particolarmene esperti dei problemi trattati.

Ai membri del CRE spetta un gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza a quello della riunione, così come previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CRE, nel corso della prima riunione, elabora una proposta di regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, da sottoporre successivamente all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Attribuzioni del comitato regionale energia

Al comitato di cui al precedente art. 2 sono affidati compiti di studio, di indagine e di informazione per il risparmio energetico e l'impiego delle fonti energetiche alternative e rinnovabili.

Esso ha, in particolare, il compito di:

formulare ed elaborare proposte in materia di energia, con particolare riferimento al risparmio, all'uso razionale dell'energia ed all'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

esprimere agli organi regionali pareri circa iniziative da assumere in materia energetica;

promuovere il coordinamento delle attività di rilevazione e di indagine nel campo energetico, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni regionali e degli enti energetici nazionali;

proporre iniziative volte a sensibilizzare gli utenti al risparmio energetico e all'utilizzazione razionale dell'energia;

proporre iniziative per lo sviluppo della formazione professionale nei settori delle fonti rinnovabili maggiormente presenti sul territorio regionale.

Art. 4.

Settore energia

In attuazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, attesa la necessità di una gestione unitaria della materia trattata dalla presente legge, è istituito presso la giunta regionale, II dipartimento, un apposito settore energia con il compito di provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi sui vari interventi richiesti dalle leggi dello Stato e dalla Regione in materia energetica, di procedere alla rilevazione dei contributi erogati e dei risparmi conseguiti, nonché di formulare proposte di obiettivi regionali di sviluppo di fonti rinnovabili e di contenimento dei consumi con particolare riferimento agli idrocarburi ed all'energia elettrica.

Titolo II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308

Art. 5.

Contributi in conto capitale

Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dall'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ai fini di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1 della legge stessa, devono essere presentate, redatte in base allo schema allegato 1 alla presente legge, in carta legale, alla giunta regionale - settore energia, accompagnata da:

a) relazione tecnico-economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 alla presente legge, firmata da un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di progetto, da cui risultino i dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi e permettere, quindi, la comparazione per tipo e quantità di energia primaria o di combustibile tradizionale risparmiati per unità di capitale investito;

b) specifiche indicazioni sui tempi di esecuzione dell'opera, sulle norme di manutenzione e di esercizio per un funzionamento degli impianti tali da ottenere il massimo risparmio di combustibile convenzionale;

c) dichiarazione che non sono state presentate analoghe domande e che non si è usufruito di analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico dello Stato.

Art. 6.

Ripartizione contributi in conto capitale

La complessiva somma di L. 10.020.600.000 attribuita alla Regione per concessione di contributi fino al 30 % e fino ad un limite massimo di 15 milioni di lire della spesa documentata, sarà ripartita per le seguenti finalità:

a) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 %;

b) l'installazione di pompe di calore, aventi un coefficiente di trasformazione uguale o maggiore a 2,65, nonché di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria o destinata agli impianti sportivi e impianti solari ad aria per la climatizzazione degli ambienti in modo da ottenere la copertura di non meno del 30 % del fabbisogno termico annuo;

c) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 % e sia effettuata secondo le regole tecniche indicate nell'allegato *A* della legge 29 maggio 1982, n. 308. Al riguardo si precisa che:

il termine « intervento fa riferito ad ogni singolo provvedimento così come indicato nella tabella *A* sopracitata e non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio;

la percentuale di risparmio di energia deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi dall'elemento sul quale si interviene, prima dell'intervento stesso;

d) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti, in sostituzione di quelli attualmente in funzione, che rispondano alle caratteristiche indicate nella tabella *B* allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308;

e) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

f) l'installazione di sistemi di controllo integrato in edifici pubblici ovvero in edifici civili, purché, questi ultimi, dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila Kcal, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

La ripartizione dell'importo complessivo di cui sopra avverrà con decreto del presidente della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare in funzione, nei diversi tipi di interventi, delle necessità energetiche locali nel settore edilizio.

Art. 7.

Istruttoria delle domande di contributo

L'istruttoria tecnica delle domande di contributo è svolta entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dal settore energia, che, per quanto concerne gli interventi di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 9 e 14, agirà di concerto con i settori industria, agricoltura, lavori pubblici e politica della casa in relazione all'oggetto della domanda stessa. Detti settori potranno avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello Stato, ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come pure dell'ENEL, ENEA, CNR nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, attraverso apposite convenzioni.

La valutazione tecnico-economica delle domande, sarà effettuata da un comitato istituito con decreto del presidente della giunta regionale, così composto: dal componente della giunta preposto al settore (con funzione di presidente) e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti settori: energia, agricoltura, lavori pubblici e politica della casa, sanità, turismo, programmazione, industria.

Qualora per particolari tipi di intervento sia stata avviata a cura dell'ENEL, e/ dell'ENEA una specifica campagna promozionale, l'istruttoria esplicata dai suddetti enti, costituisce elemento preferenziale per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.

Il comitato esaminerà le domande con cadenza almeno bimestrale, considerando, in particolar modo, il quantitativo di energia primaria risparmiata e di fonte rinnovabile utilizzata per unità di capitale investito e privilegiando gli interventi secondo il seguente ordine:

1) edilizia pubblica;

2) edilizia sportiva;

3) edilizia abitativa, alberghiera, industriale, agricola, commerciale, artigianale.

Art. 8.

Decreto di concessione del contributo

Il presidente della giunta, valutato il parere del comitato di cui all'articolo precedente e sentita la competente commissione consiliare, rilascia il decreto di concessione del contributo, che verrà erogato in due rate di uguale importo, di cui la prima a comunicazione di inizio lavori sulla base di attestazione del tecnico firmatario della relazione nonché di avvenuto acquisto e consegna delle apparecchiature, e la seconda dopo verifica di avvenuta realizzazione dell'opera e dopo accertamento tecnico, da parte del settore energia, di rispondenza dell'impianto realizzato rispetto a quanto indicato nella relazione tecnico-economica, accertamento che avrà luogo entro due mesi dalla data di comunicazione di avvenuta realizzazione.

Art. 9.

Contributi sugli interessi per mutui

Le imprese industriali ed agricole che intendano ottenere, a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine, oppure, in alternativa, contributi in conto capitale fino al 25 % della spesa preventivata, contributi che in entrambi i casi non possono eccedere il limite massimo di 500 milioni, aventi lo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi di energia primaria mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, debbono presentare apposita domanda, redatta sulla base dello schema allegato 1 alla presente legge in carta legale, con le modalità riportate negli articoli seguenti, unitamente ad una dichiarazione che non sono state presentate analoghe domande e che non si è usufruito di analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico dello Stato.

Nel limite complessivo di L. 8.491.500.000 attribuiti alla Regione per le finalità indicate nel comma precedente, sono ammesse a contributo per le iniziative che conseguono una economia di energia non inferiore al 15 % dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali, sia per gli usi industriali e/o processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 kWh di energia elettrica.

Art. 10.
Presentazione domande di contributo sugli interessi

Le domande di contributo in conto interessi relative ad iniziative industriali devono essere presentate ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, mentre quelle relative ad iniziative agricole devono essere presentate agli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento.

Le domande devono essere corredate da una relazione tecnico-economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2) alla presente legge, firmata da un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di progetto che assicuri la corrispondenza dell'intervento alla finalità ed ai requisiti di cui all'articolo precedente, che consenta la comparazione per tipo e quantità di energia primaria o di combustibili tradizionali risparmiati per unità di capitale investito, che fornisca specifiche indicazioni sui tempi di esecuzione delle opere e sulle norme di manutenzione e di esercizio per un funzionamento degli impianti tale da ottenere il massimo risparmio di energia convenzionale.

L'istituto di credito, dopo aver deliberato, trasmette comunque la domanda alla giunta regionale - settore energia, unitamente all'estratto della deliberazione e ad una relazione motivata.

Art. 11.
Presentazione domande di contributo in conto capitale

Le domande di contributo in conto capitale, nei limiti e con le finalità di cui al precedente art. 9, devono essere presentate direttamente alla giunta regionale - settore energia, corredate dalla relazione tecnico-economica prevista nel secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12.
Valutazione delle domande di contributo

Per la valutazione delle domande di contributo sarà adottata la procedura di cui all'art. 7, considerando, in particolar modo, per ciascun tipo di intervento il quantitativo di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito e privilegiando:

1) gli interventi volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nella piccola e media industria;

2) gli interventi di carattere interaziendale finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di rifiuti e scarti di lavorazione, o, comunque, impianti di integrazione tra i diversi sistemi energetici aziendali;

3) gli interventi volti a favorire l'uso corretto delle fonti rinnovabili nel settore agricolo, sia per la produzione di energia, sia per il risparmio dei combustibili fossili.

Art. 13.
Modalità di erogazione dei contributi

Il presidente della giunta, valutato il parere del comitato di cui all'art. 7 e sentita la competente commissione consiliare, rilascia il decreto di concessione del contributo, che:

a) in caso di contributo in conto interessi, sarà erogato per l'intera durata del mutuo, in rate semestrali, posticipate e costanti.

Il contributo in conto interessi a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso di stipula del contratto di finanziamento ed il tasso agevolato a carico dell'operatore economico, considerato, detto tasso, pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76;

b) in caso di contributo in conto capitale, sarà erogato in due rate di uguale importo, di cui la prima a comunicazione di inizio lavori sulla base di attestazione del tecnico firmatario della relazione nonché di avvenuto acquisto e consegna delle apparecchiature, e la seconda dopo verifica di avvenuta realizzazione dell'opera e dopo accertamento tecnico, da parte del settore energia, di rispondenza dell'impianto realizzato rispetto a quanto indicato nella relazione tecnico-economica, accertamento che avrà luogo entro due mesi dalla data di comunicazione di avvenuta realizzazione.

Il presidente della giunta può chiedere, prima della erogazione del contributo, polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia delle opere da eseguire.

Art. 14.
Contributi a favore delle aziende agricole

Nel limite complessivo di L. 1.729.600.045 e L. 172.960.045, attribuite per gli anni 1981-82 alla Regione per le finalità indicate dall'art. 12, primo comma rispettivamente ai punti 1) e 2) della legge 29 maggio 1982, n. 308, le aziende agricole che intendano ottenere contributi in conto capitale nella misura del 50 % della spesa ammessa, elevabile al 60 % per le cooperative, nonché il concorso nel pagamento degli interessi per la parte di spesa non coperta dal contributo precedente aventi lo scopo di realizzare investimenti volti a dotare le aziende stesse, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica dalle fonti rinnovabili di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge predetta, devono presentare apposita domanda, redatta in base allo schema allegato 1) alla presente legge, in carta legale, con le modalità riportate negli articoli seguenti, unitamente ad una dichiarazione che non sono state presentate analoghe domande e che non si è usufruito di analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico dello Stato.

Con successiva norma, saranno indicati i limiti di impegno per gli interventi previsti dalla presente legge negli anni successivi al 1982.

Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo sono regolate dalle norme sul credito agrario di miglioramento, di cui alla legge del 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.
Presentazione domande contributi in conto capitale da parte delle aziende agricole

Le domande di contributo in conto capitale, nei limiti e con le finalità di cui al precedente art. 14, devono essere presentate direttamente alla giunta regionale - settore energia, corredata da una relazione tecnico-economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2) alla presente legge firmata da un tecnico iscritto in un albo o collegio professionale competente, che assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti richiesti, che fornisca specifiche indicazioni sui tempi di esecuzione delle opere e sulle norme di manutenzione per un funzionamento degli impianti tale da garantirne l'esercizio nel tempo.

Art. 16.
Presentazione domande di contributi in conto interessi da parte delle aziende agricole

Le domande di contributo in conto interessi per la spesa corredate di copia degli elementi indicati nell'articolo precedente, ad uno degli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento, il quale dopo aver deliberato trasmette comunque la domanda alla giunta regionale - settore energia, unitamente all'estratto della deliberazione e ad una relazione motivata.

Art. 17.
Valutazione delle domande

Per la valutazione delle domande di contributo sarà adottata la procedura di cui all'art. 7, considerando in via prioritaria:

a) gli impianti che per la loro dimensione siano in grado di produrre energia elettrica, termica e termoelettrica a costi effettivamente competitivi rispetto all'energia prodotta da fonti convenzionali;

b) gli impianti, presso grossi allevamenti di bovini e suini, che consentano da un lato, lo sfruttamento del biogas e, dall'altro, che allievino il costo dello smaltimento di liquami, altamente inquinanti.

Art. 18.
Modalità di erogazione dei contributi

Il presidente della giunta, valutato il parere del comitato di cui all'art. 7 e sentita la competente commissione consiliare, rilascia il decreto di concessione del contributo, che:

a) in caso di contributo in conto interessi, sarà erogato per l'intera durata del mutuo ventennale, in rate semestrali, posticipate e costanti.

Il concorso del pagamento degli interessi, da parte della Regione, non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento;

b) in caso di contributo in conto capitale, sarà erogato in due rate di uguale importo, di cui la prima a comunicazione di inizio lavori sulla base di attestazione del tecnico firmatario della relazione nonché di avvenuto acquisto e consegna delle apparecchiature, e la seconda dopo verifica di avvenuta realizzazione dell'opera e dopo accertamento tecnico, da parte del settore energia, di rispondenza a quanto indicato nella relazione, accertamento che avrà luogo entro due mesi dalla data di comunicazione di avvenuta realizzazione.

Il presidente della giunta può richiedere, prima della erogazione del contributo, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia delle opere da eseguire.

Art. 19.
Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi, di cui ai precedenti articoli 8, 13 e 18, sono tenuti alla corretta manutenzione e regolare esercizio delle opere e degli impianti incentivati secondo i criteri e le norme indicati nella domanda.

Il rispetto di detti requisiti sarà accertato, attraverso periodiche ispezioni da parte dell'amministrazione erogante.

In caso di inadempienza, non dovuta a causa di forza maggiore, a quanto disposto nel primo comma, la giunta regionale - settore energia potrà richiedere quanto erogato a titolo di contributo in relazione alla entità delle suddette inadempienze.

Art. 20.
Fase transitoria

Le domande di cui ai precedenti articoli della presente legge che si riferiscono ad iniziative che siano state intraprese tra il 1° luglio 1981 e la data di pubblicazione della presente legge, per essere ammessi alla concessione del contributo, devono pervenire, rispettivamente alla giunta regionale - settore energia ed agli istituti di credito competenti entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge ed essere conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 21.
Norma transitoria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in attuazione degli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Conseguentemente, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1984:

(*Omissis*).

Art. 22.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 aprile 1984

SPADACCINI

(*Omissis*).

(2917)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. **32.**

Norme integrative alle leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 87 e 16 giugno 1980, n. 56, sullo stato giuridico del personale dell'ERSA.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

inquadrato Art. 1.

Al personale dell'E.R.S.A., già in servizio al 31 dicembre 1978 presso l'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, e che alla data di decorrenza dell'inquadramento di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n 87 e della legge regionale 16 giugno 1980, n. 56, non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica di livello corrispondente ad una carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento vigente anteriormente all'applicazione della predetta legge, o che non abbia fruito del medesimo beneficio in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 4, quarto comma, della legge medesima, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 54, 56 e 57 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e 32 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, anche attraverso collocazione in soprannumero, per l'inquadramento al 1° gennaio 1979.

A tali concorsi sono ammessi i dipendenti di cui al primo comma, inquadrati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, fermo restando le altre condizioni e modalità previste dalle norme sopra richiamate.

Il personale che, in applicazione delle tabelle *A* e *B* di riequilibrio allegate alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 56, risulta alla data 30 settembre 1978 in possesso di qualifica corrispondente al VI livello regionale ed abbia maturato nella predetta qualifica una anzianità di servizio effettivo di tre anni, valutabile ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 15/1981, è inquadrato dal 1° gennaio 1979 nel VII livello funzionale.

Diversamente è inquadrato nel VI livello per il tempo ancora necessario alla maturazione di un triennio di servizio dal conseguimento della citata qualifica o livello di provenienza.

La posizione economica nel livello superiore viene determinata con i criteri previsti dalle leggi regionali 3 dicembre 1979, n. 60 e 20 maggio 1981, n. 15.

Il personale dell'E.R.S.A., che ha titolo all'applicazione del beneficio relativo allo scorrimento di livello previsto dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare di anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto stabilito nei precedenti commi.

Art. 2.

Il personale munito di diploma di laurea, già appartenente alla carriera direttiva dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, che non ha potuto fruire di un normale sviluppo di carriera secondo l'ordinamento precedente al 1° gennaio 1979, ed in possesso alla presente data di almeno 8 anni di anzianità nella medesima carriera, inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1979 nella qualifica di funzionario e nel VII livello funzionale in applicazione delle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 56, consegue l'inquadramento all'VIII livello funzionale, previo superamento di un apposito concorso per titoli ed esami.

Al concorso può essere assegnato un numero di posti pari al 25%, con arrotondamento all'unità superiore, del personale dell'VIII livello funzionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità di espletamento del concorso previsto nel precedente comma sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A., in armonia con quanto previsto per l'analogo concorso riferito al personale del ruolo ordinario regionale.

Si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 48.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A. con proprio provvedimento nomina la commissione prevista dall'art. 57 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, e approva le graduatorie.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 aprile 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 33.

Modifica della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 63, recante disciplina delle attività di formazione professionale nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, dopo il n. 7), viene così integrato: « 8) da un rappresentante della federazione regionale dei maestri del lavoro d'Italia ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 aprile 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 34.

Inquadramento provvisorio del personale in posizione di comando.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale proveniente da altre regioni, da enti locali, da enti pubblici e da unità sanitarie locali in posizione di comando presso la Regione alla data del 31 dicembre 1983 è provvisoriamente inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, previo assenso delle amministrazioni di appartenenza, nei livelli funzionali corrispondenti alla posizione giuridica formalmente ricoperta negli enti ed organismi di provenienza, in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'art. 8 della legge regionale n. 21/1983.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi già iscritti al cap. 31 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1984 e corrispondenti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 aprile 1984

SPADACCINI

(2918)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali:*	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227